

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

SALERNI DAMIZIA RITACCO ANGELELLI

Viale Carso, 23 - Roma 00195

Via Cesare Battisti, 8 – Milano 20122 Palazzo Lampedusa - Via di Lampedusa, 23– Palermo 90133
Avv. Arturo Salerni - Avv. Maria Rosaria Damizia - Avv. Mario Antonio Angelelli *Patrocinanti in Cassazione* - Avv. Aldo Ritacco
Avv. Francesca De Liberato - Avv. Silvia Narducci - Avv. Mariantonietta Viteritti - Avv. Carmelo Deiana - Avv. Valentina Paolini
Avv. Luca Santini *Patrocinante in Cassazione* - Avv. Maria Rosaria Farina - Avv. Annamaria Vitelli - Avv. Andrea Vitale - Avv. Tamara D'Agostini
Avv. Lorenzo Tardella - Avv. Cosimo Alvaro - Abogada Francesca Di Napoli - Avv. Elio Zappone - Dott. Silvia Calderoni - Dott. Alessio Donato

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento Amministrazione Generale Del Personale e dei Servizi

capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it

e alle OO.SS.

Fp CGIL posta@fpcgil.it

CISL FP fp@cisl.it

UIL PA uilpa@uilpa.it

CONFSAL – UNSA info@confsal.it

INTESA FP info@confintesafp.it

La presente per espresso incarico della mia assistita Daniela Mencarelli, nella sua qualità di Legale Rappresentante Nazionale dell'organizzazione sindacale Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego, che unitamente sottoscrive.

Con comunicazione dell' 8.5.2018 prot. n. 54202/2018 a firma del Capo Dipartimento Luigi Ferrara nota contenente convocazione per oggi 14 maggio ore 14,30 rivolta alle sole organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL-UNSA e INTESA FP, con all'o.d.g. FUA 2017 e varie ed eventuali.

Da tale incontro e dalla precedente comunicazione è stata esclusa la U.S.B. P.I., organizzazione maggiormente rappresentativa nel comparto di contrattazione collettiva Funzioni Centrali e nell'Amministrazione, e soggetto titolato alla partecipazione alla negoziazione collettiva nel medesimo comparto.

E' assolutamente ingiustificata l'esclusione dell'organizzazione sindacale da me assistita.

E ciò per le ragioni che seguono riferite alla mancata sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018, ed in particolare con riguardo alla formulazione degli artt. 4 e dell'art. 7 del c.c.n.l. suddetto.

Tel. 063722328 (5 linee) - Fax 063723198

e-mail: segreteria@studiocarso23.it

partita I.V.A. 04327521003

All'esito di una lunga trattativa - a cui anche l'organizzazione da me rappresentata ha attivamente partecipato - è stata siglato il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018, a cui la Unione Sindacale di Base non ha ritenuto di poter aderire.

Il c.c.n.l. nella formulazione degli articoli contenuti nel Titolo II Capo I, sul "*sistema delle relazioni sindacali*" appare illegittimo sia per quanto attiene le previsioni relative ai soggetti sindacali a partecipare alla contrattazione integrativa che con riguardo ai soggetti titolari di diritto all'informazione, al confronto ed alla partecipazione all'organismo paritetico per l'innovazione.

La clausola contenuta nell'art. 7 comma 3 del citato c.c.n.l., nonché le altre norme del medesimo Capo che ad essa rinviano, anche con riguardo alla estensione delle materie cui la detta clausola si applica, è in assoluto contrasto con norme imperative di rango costituzionale.

Al riguardo va fatto presente che l'articolo 40, comma 3 bis, del Testo Unico del Pubblico Impiego prevede che la contrattazione integrativa "*si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni*". Prevede lo stesso articolo 40, al comma 3, che la contrattazione integrativa avvenga "*in coerenza con il settore privato*".

Il c.c.n.l. comparto Funzioni Centrali 2016/18 conseguentemente dedica un articolo (il 7) a disciplinare la "*contrattazione collettiva integrativa: soggetto, livelli e materie*", prevedendo che "*i soggetti titolari della contrattazione integrativa di sede territoriale o di sede unica*" sono i soli "*i rappresentanti sindacali di categoria firmatari del presente CCNL*".

Ebbene tale testo, sebbene sostanzialmente identico a quello delle precedenti stesure, appare illegittimo. In esso non si tiene conto del fatto (presumibilmente per errore materiale) che sulla materia è intervenuta la Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 231/13. In tale pronuncia la Consulta ha affermato che escludere le Organizzazioni sindacali le quali - dotate della richiesta rappresentatività - abbiano partecipato al tavolo delle trattative per il solo fatto di non aver esse condiviso il testo contrattuale proposto dalla controparte conduce a tre contemporanei esiti di anticostituzionalità. E con sentenza additiva la Corte ha posto quale ulteriore principio cardine del nostro ordinamento la "*illegittimità costituzionale*" dell'esclusione dalle prerogative sindacali di tutte quelle O.O.S.S. che "*pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori*". Ed infatti la Consulta afferma come l'esclusione di "*un soggetto maggiormente rappresentativo a livello*

aziendale o comunque significativamente rappresentativo” per il solo fatto di non aver esso firmato il contratto collettivo nazionale “*viene inevitabilmente in collisione con i precetti di cui agli artt. 2, 3 e 39 Cost.*” in quanto

- dall’art. 3 è vietata ogni “disparità di trattamento che è suscettibile di ingenerare tra sindacati” (ugualmente sufficientemente rappresentativi a livello aziendale),
- dall’art. 2 è vietato ogni “*privilegio*” o “*discriminazione*” sulla base “*non già del rapporto con i lavoratori bensì del rapporto con l'azienda*”,
- dall’art. 39 è vietato ogni pattuizione tesa a “*condiziona(re) il beneficio esclusivamente ad un atteggiamento consonante con l'impresa*” traducendosi cioè “*per un verso, in una forma impropria di sanzione del dissenso, che innegabilmente incide, condizionandola, sulla libertà del sindacato in ordine alla scelta delle forme di tutela ritenute più appropriate per i suoi rappresentati; mentre, per l'altro verso, sconta il rischio di raggiungere un punto di equilibrio attraverso un illegittimo accordo ad excludendum*”.

E sono proprio questi tre principi (divieto di discriminazione di sindacati adeguatamente rappresentativi, divieto di selezione in base a criteri di consonanza con la controparte contrattuale e divieto di accordi ad *excludendum*) che rendono assolutamente *contra legem* l’art. 7 dell’accordo sopra indicato conducendo esso proprio all’esito vietato dalla Corte Costituzionale, ovverosia quello di escludere dalla piena rappresentanza sindacale dei propri iscritti la scrivente O.S. per il solo rifiuto di aderire alla proposta contrattuale, salva una diversa interpretazione conforme al dettato costituzionale siccome descritto. in sede di applicazione in ambito decentrato.

Peraltro non può che evidenziarsi che il livello di rappresentatività delle diverse sigle sindacali nell’ambito dell’impiego pubblico è misurato sulla base delle previsioni normative in relazione alla consistenza associativa ed al consenso ottenuto tra i lavoratori nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie, e che nel sistema normativo proprio del lavoro pubblico viene definita con chiarezza la corrispondenza tra il diritto a partecipare alla contrattazione collettiva in ragione degli indici di rappresentatività dei diversi organismi sindacali. Ne deriva che il diritto alla contrattazione – alla luce dei sopra enunciati principi di cui alla richiamata sentenza della Corte Costituzionale – non può essere sacrificato in ragione della mancata adesione alla proposta contrattuale della controparte sindacale.

Le argomentazioni sopra riportate assumono una macroscopica ed ulteriore evidenza se esse vengono riferite alla individuazione dei soggetti esclusi, pur essendo maggiormente rappresentativi del personale, dall’intero sistema delle relazioni sindacale ed addirittura dalla

informazione sull'evolversi degli istituti organizzativi e contrattuali che investono il personale rappresentato dall'associazione rappresentativa ma non firmataria.

Una tale estensione sul piano esegetico evidenzia plasticamente l'assurdo giuridico ed incostituzionale dell'intero elaborato contrattuale sul punto.

Peraltro la scrivente organizzazione sindacale ha chiesto al Tribunale Civile di Roma di accertare e dichiarare la nullità del terzo comma dell'art. 7 del c.c.n.l. personale Comparto Funzioni Centrali 2016-2018 firmato il 12.2.2018, laddove dispone che "*i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa nazionale sono i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL*", ed il procedimento è stato assegnato alla II Sezione Civile con il numero di R.G. 26888/18.

E' evidente che l'eventuale accoglimento del ricorso proposto dalla U.S.B. Pubblico Impiego comporterebbe l'invalidità di ogni atto adottato sulla base della previsione contrattuale di cui si chiede la declaratoria di illegittimità, e travolgerebbe gli atti negoziali sottoscritti in sede decentrata senza la partecipazione del sindacato ricorrente, con ogni conseguente aggravio e responsabilità.

Tutto ciò premesso si fa formale

DIFFIDA

all'amministrazione in indirizzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, a procedere alla revoca della nota richiamata e comunque alla immediata convocazione dell'organizzazione sindacale U.S.B. P.I., dovendosi in caso di mancato, intempestivo o negativo riscontro adire tutti i rimedi previsti dall'ordinamento giuridico, ed in relazione all'eventuale danno erariale prodotto dalla condotta sopra descritta.

Roma, 14 maggio 2018

Daniela Mengarelli n.q.

Avv. Arturo Salerni

